

Bruxelles, 10 marzo 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0056(NLE)**

**6765/21
ADD 1**

PECHE 73

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 marzo 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 111 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 111 final - ANNEX.

All.: COM(2021) 111 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.3.2021
COM(2021) 111 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

ALLEGATO

L'allegato IA del regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

- (1) Nell'allegato IA, la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:

"

Specie:	Cicerelli e catture accessorie connesse <i>Ammodytes spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 ⁽¹⁾
Danimarca	pm ⁽²⁾	TAC analitico	
Germania	pm ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	pm ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm ⁽²⁾		
Regno Unito	pm ⁽²⁾		
TAC	pm		

(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombero (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombero imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone di gestione del cicerello seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r⁽¹⁾	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Danimarca	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Germania	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Svezia	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Unione	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Regno Unito	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Totale	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

(1) Nella zona di gestione 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

"